

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -  
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1966

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	541	
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
SERVADEI: Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire in favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) (2984) . . . . .	542	
PRESIDENTE . . . . .	542	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
VESTRI ed altri: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (245/B) . . . . .	542	
PRESIDENTE . . . . .	542, 543, 544, 545, 547, 548	
BORSARI . . . . .	542, 544, 546, 548	
DOSSETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	542, 543, 544, 547, 548	
FERRARI VIRGILIO . . . . .	546	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	543, 544, 545, 548	
GREPPI . . . . .	546	
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	545	
MATTARELLI . . . . .	547	
MAULINI . . . . .	544	
PAGLIARANI . . . . .	548	
SEMERARO . . . . .	547	
		<b>Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):</b>
		Modifiche all'articolo 15, secondo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, sul contingente annuo delle unità di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3383) . . . . .
		548
		PRESIDENTE . . . . .
		548, 550, 552
		BORSARI . . . . .
		550, 552
		DAGNINO, <i>Relatore</i> . . . . .
		548, 550
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .
		550
		GREPPI . . . . .
		551
		MATTARELLI . . . . .
		551
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		552
		<b>La seduta comincia alle 9,50.</b>
		MATTARELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carli Miotti Amalia, Dietl e Simonacci.

**Rinvio della proposta di legge d'iniziativa del deputato Servadei: Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire in favore della fondazione « Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) (2984).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Servadei: « Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della " Fondazione Domus Pascoli " con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) » (2984).

La V Commissione, investita del provvedimento per il parere alla nostra Commissione, non si è fino a questo momento avvalsa della facoltà concessale. Tuttavia, ricordando che il parere è vincolante, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge verrà posta all'ordine del giorno non appena ci sarà pervenuto tale parere.

*(Così rimane stabilito).*

La discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vestri ed altri: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (245-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vestri, Lajolo, Viviani Luciana, Pagliarani, Serbandini, Alatri, Maulini, Grimaldi, Borsari, Mariconda, Pietrobono e Gambelli Fenili: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (245-B), approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 30 ottobre 1963 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Dossetti.

DOSSETTI, *Relatore*. La proposta di legge approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 30 ottobre 1963, torna nuovamente al nostro esame dopo essere stata modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1966. Le modifiche apportate dall'altro ramo

del Parlamento sono dovute ad una più attenta considerazione dei problemi della categoria interessata e delle esigenze che dal 1963 ad oggi si sono andate determinando, anche in relazione alle modifiche normative che si sono avute in questi ultimi tempi.

Infatti, mentre il testo da noi approvato prevedeva quale unico beneficio la possibilità di partecipare ai concorsi senza tener conto dei limiti di età per gli stessi fissati, il provvedimento, così come modificato dal Senato, stabilisce addirittura che tutti i posti disponibili in ruolo (secondo la tabella della legge 13 maggio 1961, n. 469) sono riservati a questo personale volontario in servizio temporaneo. Ma il maggior beneficio concesso al personale in questione è dovuto al fatto che il concorso previsto nell'articolo unico è un concorso per soli titoli.

Il Senato ha poi ritenuto opportuno stabilire che i vigili volontari che non conseguono l'idoneità in tale concorso cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria.

A mio avviso questa disposizione è oltremodo opportuna in quanto il concorso è per soli titoli e serve per accertare l'idoneità a svolgere quel determinato servizio. È quindi giusto che coloro i quali tale idoneità non hanno conseguito cessino dal servizio stesso.

Il Senato infine ha ritenuto di sopprimere l'articolo 2 relativo alla regolamentazione del servizio reso dal personale volontario temporaneo, prima dell'inquadramento in ruolo, ai fini del trattamento di quiescenza. Tale soppressione si è resa necessaria in quanto la disposizione in parola è divenuta superflua sia in relazione alla legge del 1961, della quale questo provvedimento è una integrazione ed una modifica, sia in relazione alle vicende normative intervenute in questo lasso di tempo.

La proposta di legge, con le modifiche apportate, è il frutto di un accordo raggiunto con le categorie interessate per cui non mi resta che raccomandarne caldamente l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

BORSARI. Il Relatore ha illustrato la norma secondo la quale i posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al 1° gennaio 1966 che, alla data

del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

Faccio osservare che l'articolo 21 eleva da 25 a 28 anni detto limite nel caso del coniugato. Pertanto ritengo necessario che il Relatore ci chiarisca come ci si deve regolare nel caso specifico.

Ritengo poi superfluo il secondo comma, il quale dispone che i vigili volontari che non conseguono l'idoneità in tale concorso cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria. Infatti il vigile nel momento in cui entra nei ruoli dei vigili volontari in servizio temporaneo ha già acquisito l'idoneità.

Queste le ragioni per le quali ritengo necessari ulteriori chiarimenti da parte del Relatore.

DOSSETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda la domanda sui limiti di età posso dire che il provvedimento all'esame non è altro che una « sospensione » di quelle che sono le norme generali riguardanti i limiti di età previsti per l'esplicazione di questa attività. Pertanto riguarda in generale tutti gli interessati che siano sposati o meno. Quello che è certo è che non può essere una « modifica » di norme generali che riguardano i limiti di età per lo svolgimento della funzione e per la partecipazione ai concorsi. Pertanto le norme di carattere generale vengono rispettate.

Per quanto riguarda invece le perplessità manifestate dall'onorevole Borsari intorno all'utilità del secondo comma dell'articolo unico, faccio presente che si tratta di concorso per soli titoli e che questi non possono che essere che quelli di servizio, di salute e di condizioni fisiche. È quindi giusto che coloro che non conseguono tale idoneità in tale concorso cessino dal servizio stesso dal momento che non è possibile pensare che una persona possa svolgere una attività per la quale non è idoneo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento al nostro esame in effetti tende ad autorizzare un concorso speciale il quale presenta due caratteristiche: una è rappresentata dalla deroga al limite di età (non c'è quindi nessun mutamento dell'articolo 21 e di tutte le altre norme generali che riguardano l'ammissibilità considerata dal punto di vista di detti limiti), l'altra dal fatto di essere un concorso per titoli. Precisato questo, voglio rispondere alla domanda posta dall'onorevole Borsari cercando di fugare le

perplessità dallo stesso avanzate. In effetti si tratta qui di un concorso per titoli che altro non serve se non ad accertare l'idoneità fisica ecc. È giusto pertanto che coloro i quali tale idoneità non presentano vengano mandati via. D'altro canto la disposizione si conforma al fine del provvedimento che è appunto quello di eliminare una situazione anormale e di sanarla definitivamente. Ecco quindi che vengono a cadere molte delle preoccupazioni che sono state affacciate; si tratta di una materia a mio avviso pacifica, a meno che non si voglia sostenere che devono essere inquadri tutti senza tener conto dell'idoneità, nel qual caso non potremmo essere d'accordo.

D'altro canto non bisogna dimenticare quello che si è verificato nei concorsi che si sono avuti per l'amministrazione delle poste, dove si sono registrati dei casi di personale in servizio privo della necessaria idoneità fisica.

Con la norma in questione, chiunque intende sistemarsi ha la possibilità di farlo, per cui è giusto che vada via chi di tale possibilità non intende avvalersi.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Sottosegretario che l'amministrazione in questo momento già ha facoltà di far cessare dal servizio quei vigili volontari in servizio temporaneo che non hanno l'idoneità necessaria. Non vedo dunque perché si debba attribuirgliela per legge, tanto più che così facendo costringiamo l'amministrazione a valersene d'ufficio rischiando di creare situazioni « difficili ». Infatti, in definitiva veniamo a togliere all'amministrazione la facoltà di poter eventualmente mantenere in servizio chi, per cause oggettivamente legittime, non ha ottenuto l'idoneità nel concorso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le faccio osservare che per lunghissimo tempo mi sono occupato dei problemi relativi al personale statale e l'esperienza mi insegna che se questo problema non lo affrontiamo con questo provvedimento non sapremo per quanto tempo ancora si trascinerà.

PRESIDENTE. Non vedo perché il legislatore debba stabilire quello che l'amministrazione ha già facoltà di fare. La norma, ripeto, potrebbe creare delle ingiustizie e per questa ragione mi vedo contrario.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Secondo il primitivo testo si trattava di un vero e proprio concorso per titoli ed esami per cui si poteva soccombere agli esami. Allora la norma poteva avere un'applicazione ampia, mentre ora ha un'applicazione limitata, molto eventuale, mentre se l'avessimo

immessa nell'altro concorso avrebbe potuto avere un carattere assai pesante e destare gravi preoccupazioni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sottosegretario, questa norma aggiuntiva introdotta dal Senato è peggiorativa rispetto al testo approvato dalla Camera per quanto riguarda il diritto dei volontari di rimanere anche se per caso non facciano domanda, in quanto l'ipotesi dei volontari che non facciano domanda è regolato negativamente da questa norma.

Nel primo testo della Camera il volontario che non facesse domanda non acquisiva la possibilità di rimanere come vigile permanente, ma rimaneva come volontario sempre che l'amministrazione lo avesse voluto.

Esisteva il diritto dell'amministrazione di estrometterlo con proprio atto discrezionale, ma non esisteva un obbligo. Ora invece si introduce l'obbligo per l'amministrazione di mandar via coloro che non fanno concorsi o che non siano idonei. E ciò, in una legge che vuole sistemare i vigili, mi lascia perplesso.

In ogni caso, come Presidente, ho sempre il dovere di non insistere su posizioni molto personali anche perché è mio desiderio creare il massimo di armonia nella Commissione. Ho espresso riserve in merito a questa norma introdotta dal Senato, ma lascio alla Commissione, all'onorevole Sottosegretario ed al Relatore il compito di valutare la situazione astenendomi dal presentare un emendamento formale.

**DOSSETTI, Relatore.** Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se sia ammissibile l'interpretazione del secondo comma che sto per dare, che ritengo possa dissipare la preoccupazione che è stata qui avanzata. Io domando, cioè, se sia ammissibile un'interpretazione strettamente letterale del secondo comma, che diverge in una certa misura da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario. La norma in oggetto recita: « I vigili volontari che non conseguono l'idoneità in tale concorso... »; si potrebbe interpretare il testo nel senso che si riferisca soltanto a coloro che partecipano al concorso e che in tale concorso, che rappresenta un accertamento di idoneità, non raggiungono l'idoneità? È possibile, cioè, l'interpretazione di questa norma che esclude dalla cessazione dal servizio coloro che eventualmente non partecipano a quel concorso?

Tale interpretazione potrebbe sostenersi sul fatto che la dizione: « che non conseguono l'idoneità in tale concorso » sembra presupporre una partecipazione al concorso. Infatti una volta che si sia partecipato al con-

corso ed in esso si sia accertata la non idoneità è quasi inevitabile la conseguenza che si debba cessare il servizio.

Nel momento in cui è all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 3383, al quale anche il Presidente ha fatto riferimento, nel quale si prevede la possibilità di nuove assunzioni per il 25 per cento di personale volontario e temporaneo, non vedrei neppure il motivo per il quale si dovrebbero estromettere dal servizio coloro i quali, non avendo partecipato a questo concorso, non hanno neanche potuto dimostrare, non in via amministrativa, ma sotto l'impero della legge, la loro inidoneità.

In sintesi, io credo che questa norma potrebbe essere interpretata nel senso che il secondo comma non si applica a coloro che non partecipano al concorso.

**MAULINI.** Mi sembra che non sia accettabile il concetto che chi non consegue l'idoneità non solo non rimane nella posizione iniziale, ma viene addirittura estromesso. In questo modo chi ha avuto il coraggio di tentare, paga una penale per aver partecipato al concorso. Si tratta di una interpretazione del tutto inaccettabile.

**PRESIDENTE.** Vorrei far osservare all'onorevole Dossetti che l'interpretazione del legislatore, gli atti parlamentari, non fanno testo rispetto alla lettera della norma, la quale, difficilmente potrà essere interpretata nel senso che l'onorevole Dossetti desidera tanto che l'onorevole Sottosegretario poc'anzi ha dichiarato che coloro che non partecipassero ai concorsi, ricadrebbero sotto questa norma di legge dimodoché, se noi riteniamo che sia giusta la soluzione di estromettere coloro che non partecipano al concorso, allora dobbiamo accettare il testo approvato dal Senato; diversamente dobbiamo sopprimerlo o modificarlo nel senso di specificare: « i vigili volontari che non partecipano al concorso o che non conseguono l'idoneità ».

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Se il Senato è arrivato a questa formulazione dopo assai approfondito esame, d'intesa con le organizzazioni di categoria, evidentemente ha valutato tutti gli aspetti.

**BORSARI.** Non può dirsi che vi sia stata l'intesa con le categorie.

**PRESIDENTE.** Ella, onorevole Sottosegretario, in questa Commissione ha sempre riscosso il massimo consenso dovuto tra l'altro alle sue qualità e capacità, ma deve ammettere che se vi è un bicameralismo, questo significa che una Camera, specialmente quando il testo è partito da essa, ed il Se-

nato l'ha modificato, deve approfondire almeno i motivi per i quali talune modifiche sono state apportate. Se il Senato ha modificato, non per questo dobbiamo automaticamente approvare; e lo dico anche a difesa delle prerogative della Camera.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che per avere un quadro esatto della situazione sia bene ricordare i termini dell'*iter* di questa proposta di legge.

L'amministrazione dell'interno per le esigenze che ha, dovute al fatto che l'organico dei vigili del fuoco è molto al di sotto delle esigenze e delle normali necessità, può integrare i suoi effettivi con del personale straordinario che viene tratto dai contingenti dei vigili del fuoco in servizio di leva. Questi giovani che vengono chiamati ad integrare le deficienze di organico si trovano in condizione di poter partecipare al concorso che successivamente viene bandito, in seguito al quale vengono assegnati tutti i posti, per cui coloro che non vincono il concorso, dopo un certo periodo, lasciano il posto.

Ad un certo momento, per ragioni particolari, un certo numero di straordinari invece di esser restituito alla sua normale attività è rimasto, creando il problema di una loro sistemazione. Poiché alcuni di questi hanno superato i limiti di età e non hanno partecipato ai concorsi che vengono sistematicamente banditi, si è addivenuti da parte di alcuni onorevoli colleghi ad una iniziativa parlamentare, che ammette costoro ai concorsi, dando la possibilità ad essi di essere inquadrati, con la sola deroga dei requisiti di età.

Il problema venne ampiamente dibattuto alla Camera che accettò il concetto di farli partecipare ad un concorso, derogando al limite di età, ma nel corso di tale discussione, però, venne affacciata l'opportunità, data la particolare situazione, di ricorrere anziché ad un concorso per titoli ed esami ad un concorso speciale per soli titoli. Per di più non vi è limitazione di posti, essendo addirittura i posti superiori al numero di coloro che partecipano al concorso per titoli. Interviene, però, il concetto della idoneità fisica. Possiamo ammettere in un testo di legge la disposizione che chi non è idoneo fisicamente rimane vigile del fuoco? È questa l'ipotesi in cui si è estromessi.

Al Senato si è accolto il concetto del concorso per titoli. Qual è la preoccupazione che il Governo deve avere a questo punto? Quella che se interviene una legge speciale il problema si risolve alla radice, cioè che non deb-

bano rimanere persone che non siano idonee e come tali lascino ancora aperto il problema.

Per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole Relatore debbo dire che l'interpretazione più lineare ed anche la più logica è che il secondo comma operi per colui che, avendo partecipato al concorso, viene estromesso, perché non ha conseguito l'idoneità.

PRESIDENTE. Lei corregge la sua precedente dichiarazione?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è che io corregga quanto ho già detto o che questo abbia una rilevanza sostanziale. I lavori parlamentari, le discussioni nei due rami del Parlamento non hanno valore interpretativo.

A mio avviso, colui il quale ha avuto, in base ad una legge speciale, la possibilità di sistemarsi, ma è stato così negligente da non presentare neppure una domanda, non ha neppure motivo per essere trattenuto in servizio. Aggiungerò che casi di questo genere si sono presentati in alcuni concorsi, ma successivamente l'amministrazione ha fatto dei concorsi ammettendo coloro che non avevano presentato la domanda.

LOMBARDI RUGGERO. La norma in esame concerne un concorso per titoli riservato agli ex vigili del fuoco che espletano le funzioni di vigili volontari.

Io domando all'onorevole Sottosegretario se i vigili volontari hanno delle note di qualifica, perché se queste note esistono, non occorre un concorso. Infatti in base alle note di qualifica si può valutare l'attività svolta e l'idoneità fisica, prescindendo dal requisito dell'età.

PRESIDENTE. La Commissione si trova ad esaminare per la seconda volta questo provvedimento, in quanto il Senato lo ha modificato. In questa sede la Commissione è chiamata a discutere non sulla proposta di legge nel suo complesso, cioè anche sulle parti sulle quali la Camera ed il Senato hanno concordato, ma solo sulle modifiche apportate dal Senato. Poiché la Camera in prima lettura aveva approvato la norma di cui all'articolo 1, in base alla quale erano ammessi a partecipare al concorso i vigili a prescindere dall'età, la questione del concorso e della deroga dal requisito dell'età è fuori discussione, perché vi è stata concordanza della Camera, nella sua precedente deliberazione, con il Senato.

A questo riguardo il terzo comma dell'articolo 67 del Regolamento della Camera dispone: « Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Came-

ra delibera di norma soltanto sulle modifiche apportate dal Senato ». Nel comma successivo è detto inoltre: « Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato ».

Pertanto possiamo eventualmente contrapporre il nostro modo di vedere agli emendamenti del Senato, ma non possiamo rimettere in discussione l'intera proposta, anche laddove il Senato ha accolto il nostro testo.

**BORSARI.** Tenendo conto di quanto ha ricordato il Presidente, mi limiterò a prendere in considerazione solo le parti modificate dal Senato. Debbo osservare innanzitutto che il Senato se ha concesso il beneficio del concorso per titoli, ha, d'altro canto, introdotto una limitazione precisando che possono partecipare al concorso soltanto quelli che erano in servizio dal 1° gennaio 1966. Ma su ciò si può anche non insistere. Ma vi è un fatto che mi preme porre all'attenzione della Commissione e credo che a questo riguardo si potrebbe concordare in una modifica perché altrimenti si determinerebbe una sperequazione che non ha a mio avviso motivo di sussistere.

Al primo comma dell'articolo unico è detto che possono partecipare al concorso per titoli coloro che, oltre ad essere in servizio al 1° gennaio 1966, « alla data del bando di concorso abbiano già superato i limiti di età prescritti per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

Faccio osservare che il concorso per titoli è un beneficio che si intende accordare. In pratica però non solo non si ha questo beneficio ma si realizza una vera e propria sperequazione. Infatti il vigile celibe in servizio temporaneo che ha 25 anni e un giorno può partecipare al concorso, mentre il vigile volontario che ha 28 anni meno un giorno non può parteciparvi, non avendo superati i limiti di età.

Queste le ragioni per le quali ritengo necessario modificare il primo comma stabilendo, ad esempio, che possono partecipare al concorso per titoli i vigili volontari in servizio temporaneo che alla data del bando del concorso abbiano già superato il 25° anno di età, prescindendo da ogni riferimento all'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Si renderebbe così un atto di giustizia al vigile in servizio temporaneo che ha la ventura di essere sposato e di avere figli.

La questione d'altro canto è stata ampiamente discussa dagli uffici del Ministero e

quest'ultimo, attraverso i propri rappresentanti, ha manifestato la più ampia comprensione per questa situazione assicurando che, in sede di esecuzione della legge, avrebbe con ogni mezzo cercato di ovviare agli inconvenienti dalla stessa derivanti.

Per quanto poi riguarda il secondo comma dell'articolo unico, ritengo necessario eliminarlo dal provvedimento. Sappiamo infatti che chi è già in servizio ha dimostrato di possedere i requisiti, una preparazione professionale, ecc. Ora il Ministero non ha nessun vincolo, nessun obbligo di tenere in servizio questa categoria di addetti, li può mandare a casa quando vuole, tanto più quando il vigile non è fisicamente idoneo o dimostra insufficienza nel servizio mettendo così in pericolo la propria e l'altrui incolumità. Per queste ragioni ritengo opportuno modificare nel senso indicato la prima parte dell'articolo ed eliminare l'intero secondo comma.

**GREPPI.** Concordo con l'opinione manifestata dall'onorevole Borsari, di modificare cioè, nel senso da lui indicato, il primo comma e di sopprimere l'intero secondo comma. A mio avviso infatti l'ultimo comma non ha ragione d'essere dal punto di vista legislativo in quanto l'amministrazione ha già il potere di prendere tutti i provvedimenti necessari nel caso che venga accertata la mancanza di idoneità. Ma anche dal punto di vista equitativo tale comma non si giustifica dal momento che si finirebbe per dichiarare non idoneo colui il quale partecipa al concorso, mentre colui il quale si astiene dal parteciparvi, continuerebbe il servizio, pur non essendo idoneo.

Quanto poi al primo comma, ritengo necessario modificarne la formulazione dal momento che questa si può prestare a degli equivoci.

**FERRARI VIRGILIO.** Tengo a precisare il mio punto di vista sulla questione che questa mattina sta formando oggetto di lunghe discussioni. È chiaro che, come avviene per tutti i concorsi, chi non presenta la domanda non può partecipare al concorso e quindi rinuncia al posto, tanto più quando il concorso mira a regolarizzare certe determinate situazioni.

Occorre però esaminare attentamente la portata del primo e del secondo comma. Il primo comma cerca di favorire i vigili volontari in servizio temporaneo che, soltanto per aver sorpassato i limiti di età, non hanno potuto partecipare ai concorsi per esami. Il secondo comma dispone però che i vigili volontari che non conseguono l'idoneità nel con-

corso per titoli cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria. A mio avviso questa norma trova la sua più completa giustificazione nel fatto che è veramente necessario eliminare quanti si siano dimostrati inidonei a svolgere una così delicata ed impegnativa attività.

Queste le ragioni per le quali ritengo che anche nel caso in esame devono essere seguiti gli stessi criteri che ci hanno guidati nel disciplinare tutti gli altri concorsi amministrativi. Sono quindi del parere di votare il provvedimento così com'è.

SEMERARO. È la prima volta che il legislatore consacra per legge qualche cosa che rientra nei poteri dell'amministrazione. In fatti è indiscutibile che l'amministrazione ha già il potere di prendere gli opportuni provvedimenti nel caso che accerti la mancanza di idoneità.

È nostro compito legiferare e non anche interpretare la legge.

Queste le ragioni per le quali prego il Sottosegretario di non insistere sulle sue affermazioni e di non opporsi alla soppressione del secondo comma.

MATTARELLI GINO. Lo spirito della proposta di legge è quello di consentire l'inquadramento fra i vigili permanenti, dei vigili volontari che, avendo superato i limiti di età, non hanno la possibilità di partecipare ai concorsi per esami.

Precisato questo, a me sembra che l'ultima parte dell'articolo unico sia pleonastica nel senso che è chiaro che chi non risulta idoneo da questo accertamento di requisiti quale è appunto il concorso per titoli cessa dal servizio.

Occorre quindi eliminare il secondo comma perché altrimenti si potrebbe arrivare alla errata conclusione che quelli che non partecipano al concorso possono continuare a svolgere la propria attività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale hanno già avuto modo di esporre il loro punto di vista sia il Relatore che il rappresentante del Governo. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato gli articoli 1 e 2 nel seguente testo:

#### ART. 1.

I vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi a partecipare ai concorsi per esami ad allievo vigile permanente, a

prescindere dal limite massimo di età stabilito dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

#### ART. 2.

Per il servizio reso dal personale volontario temporaneo, prima dell'inquadramento in ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, previa iscrizione dei volontari medesimi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dalla data di assunzione in servizio continuativo, ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

La Commissione del Senato li ha sostituiti con il seguente articolo unico:

#### ARTICOLO UNICO.

I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al 1° gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

I vigili volontari che non conseguono la idoneità in tale concorso cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria.

Sull'articolo unico modificato dal Senato sono stati presentati due emendamenti. Al primo comma vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Borsari, Pagliarani, Maulini e Alatri inteso a sostituire le parole: « i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta », con le parole: « il 25° anno di età ».

Sentiamo il parere del Relatore e del Governo.

DOSSETTI, *Relatore*. Non vedo la ragione di questo emendamento e ricordo alla Commissione che anche il testo da noi approvato nel 1963 si riferiva ai limiti di età stabiliti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469. D'altro canto anche il Senato non ha ritenuto necessario modificare tale disposizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Borsari di non insistere sul suo emendamento onde evitare di creare problemi regolamentari di

difficile soluzione. Da un punto di vista strettamente procedurale è discutibile che si possa introdurre questo riferimento al 25° anno di età dal momento che il nostro testo originario indicava specifici limiti, limiti che sono stati rispettati dall'altro ramo del Parlamento.

BORSARI. Non insisto sul mio emendamento dal momento che esso è improponibile per ragioni regolamentari e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico di cui dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

I posti di vigile permanente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al 1° gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

(È approvato).

Vi è poi l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato dai deputati Pagliarini, Borsari, Maulini e Alatri. Sentiamo in proposito il parere del Sottosegretario Gaspari.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che in genere il Parlamento in questi casi mira a vincolare certi poteri discrezionali del Governo. Comunque non ho motivo di oppormi se, nel caso specifico, si manifesta opposto avviso. Faccio tuttavia presente che con la soppressione del secondo comma non si ottiene altro risultato se non quello di ritardare di qualche mese la sistemazione di questo personale.

PAGLIARANI. Non possiamo accettare la opinione manifestata in questo momento dal rappresentante del Governo che ha cercato di attribuire all'emendamento soppressivo una finalità ritardatrice dell'*iter* stesso del provvedimento. Infatti il vero scopo della soppressione del secondo comma è semplicemente quello di facilitare la sistemazione del personale interessato.

DOSSETTI, *Relatore*. Un argomento portato per giustificare la soppressione del secondo comma è quello che prevede il caso in cui il numero dei vigili in servizio temporaneo sia superiore al numero dei posti disponibili.

In questo caso l'esclusione dal servizio, anche come vigile volontario, sarebbe determinata non tanto da questioni di idoneità del-

l'interessato, quanto dalla non sufficiente capienza dell'organico disponibile.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero fare una precisazione, sulla scorta di quanto detto dal collega Dossetti, affinché in futuro non si abbiano dubbi di interpretazione. E la precisazione è questa: è necessario ricordare che i vigili temporanei sono sempre immessi nei limiti dei posti disponibili nel ruolo organico; ciò significa che il concorso che viene bandito non ha limiti di posti, in quanto il loro numero è superiore a quello dei concorrenti.

Si può quindi avere la certezza, e questo lo dico per coloro che nutrissero dubbi in proposito, che non si avrà mai il caso di soggetti dichiarati idonei ma che non possano essere assunti per mancanza di posti.

PRESIDENTE. Poiché i deputati Pagliarini, Borsari, Maulini ed Alatri hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo unico, pongo in votazione il mantenimento del comma stesso di cui dò lettura:

« I vigili volontari che non conseguono la idoneità in tale concorso cessano dal servizio con effetto dalla stessa data del decreto di approvazione della relativa graduatoria ».

(Non è approvato).

Rimane dunque approvato soltanto il primo comma dell'articolo unico.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 15, secondo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, sul contingente annuo delle unità di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3383).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 15, secondo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, sul contingente annuo delle unità di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3383).

Il Relatore, onorevole Dagnino, ha facoltà di svolgere la relazione.

DAGNINO, *Relatore*. Il disegno di legge tende, come appare nell'articolo 1, ad integrare il contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viene tratto dai giovani chiamati a prestare il servizio di leva. Sarà bene, a questo proposito, procedere ad un breve riepilogo circa la consistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



In primo luogo, ricordo che la legge 13 maggio 1961, n. 469, ha elevato l'organico del personale permanente da 6.294 unità a 8.000 unità. La stessa legge ha elevato a 2.000 unità il contingente annuo dei giovani di leva che possono essere arruolati nel Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo 1 del disegno di legge alla nostra attenzione contempla che il contingente annuo che si può immettere nel Corpo dei vigili del fuoco tratto dai giovani che prestano servizio di leva può essere ulteriormente integrato, con decreto del Ministro dell'interno, fino ad un massimo del 25 per cento dell'organico, cioè fino a 2.000 unità. Di conseguenza, avremmo l'organico del Corpo dei vigili del fuoco costituito da 8.000 unità, l'integrazione annua prevista dalla legge n. 469, di 2.000 unità — tratta dal contingente di leva — ed un altro contingente di 2.000 unità, tratto sempre dal servizio di leva, a facoltà del Ministro dell'interno.

Il disegno di legge è stato predisposto (come dice la relazione che lo accompagna) in ragione del continuo incremento dei compiti che incombono ai vigili del fuoco e quindi delle accresciute necessità di personale. La relazione fa presente l'accresciuta attività dei normali compiti del Corpo dei vigili del fuoco, citando alcuni dati relativi all'aumento dei servizi di soccorso, delle visite di prevenzione, dei servizi di ispezione e di vigilanza. La relazione sottolinea inoltre che la legge n. 469 ha attribuito al Corpo dei vigili del fuoco anche i compiti che riguardano la sorveglianza delle persone e le preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare. Compiti nuovi, questi, che si aggiungono a quelli tradizionali i quali a loro volta, con l'andar del tempo, si sono accresciuti.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che è in corso di graduale estensione a tutto il territorio nazionale la rete di rilevamento della radioattività, che sarà costituita da 1.626 stazioni dotate di speciali apparecchiature di allarme. Per il funzionamento di tale impianto concorrono i vigili del fuoco. Inoltre, con il disegno di legge in corso di approvazione presso la Camera dei deputati, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere nuovi ed importanti compiti.

Le accennate necessità giustificano un aumento delle unità costituenti il Corpo dei vigili del fuoco e, pertanto, l'approvazione del presente disegno di legge.

Posso ancora far presente che anche nel programma quinquennale che giungerà fra breve all'attenzione della Camera dei deputati, e che è stato recentemente unificato dalla Commissione bilancio, si sottolinea la necessità di incrementare questi servizi e quindi le unità del Corpo dei vigili del fuoco, affinché quest'ultimo sia idoneo a seguire, per i compiti di sua competenza, l'intero sviluppo economico e sociale del nostro paese.

Un'ultima considerazione vorrei fare a proposito della correlazione che può sussistere tra questo aumento del contingente che si trae dalla leva e l'organico del Corpo dei vigili del fuoco. Il Governo, secondo quanto afferma la relazione, ha già predisposto un disegno di legge per l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aumento è previsto da 8.000 a 11.000 unità; il provvedimento è già stato inviato dal Ministero dell'interno agli altri Ministeri interessati (che credo siano il Ministero del bilancio e il Ministero del tesoro). È logico pensare che l'aumento di compiti, cui ho accennato in precedenza, sia in relazione ad una funzione permanente, e non provvisoria, del Corpo dei vigili del fuoco.

Ora però, credo di poter affermare che le due strade possono essere percorse contemporaneamente, in quanto, nel mentre ci si appresta a dare il via all'*iter* legislativo che dovrà portare all'ampliamento dell'organico del Corpo dei vigili del fuoco, noi possiamo, nell'attesa che ciò avvenga, approvare il disegno di legge oggi al nostro esame, in modo da poter venire incontro alle esigenze del Corpo in questa fase transitoria.

Non si deve inoltre dimenticare che la legge che è sottoposta oggi al nostro esame non fissa in maniera rigorosa il numero dei vigili ausiliari che dovranno essere tratti dai contingenti di leva, ma semplicemente concede facoltà al Ministro dell'interno di stabilire annualmente con proprio decreto, in relazione alle necessità del momento, il numero di tali ausiliari, con un limite massimo di duemila unità.

Ciò significa, in altre parole, che molto probabilmente, nel momento in cui diverrà operante l'auspicata legge per l'ampliamento dell'organico del ruolo dei vigili del fuoco, la legge in esame potrà non avere più applicazione pratica, in quanto il Corpo interessato potrà allora far fronte alle esigenze con le sue forze regolari.

È per questi motivi che mi permetto di raccomandare ai colleghi la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BORSARI.** Devo subito dire che, partendo proprio dalle stesse argomentazioni fatte dal nostro Relatore, si può con la massima facilità e, logicità giungere a conclusioni del tutto diverse, addirittura opposte. Si può cioè concludere chiedendosi il perché di tanta fretta nel presentare questo disegno di legge.

C'è da chiedersi se non sarebbe stato meglio dare la precedenza alla preannunciata legge destinata ad aumentare l'organico degli effettivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il rifiuto di questo logico comportamento non può evidentemente che suscitare in noi profonde preoccupazioni.

Prima fra di esse quella che si voglia, con l'introduzione di personale tratto dal servizio di leva in maniera sempre più massiccia, pervenire ad una vera e propria militarizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, snaturando le caratteristiche attuali e tradizionali del servizio, servizio essenzialmente civile, ispirato ad un profondo spirito di solidarietà umana.

Altra preoccupazione la traiamo agevolmente da alcune osservazioni dell'onorevole Relatore, e precisamente da quelle con cui egli ci ha messo al corrente degli ulteriori compiti, oltre a quello tradizionale, affidati in questi ultimi tempi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È evidente come alcuni di questi compiti (difesa civile, rilevamento della radioattività atmosferica, ecc.) richiedono, oltre che un certo aumento del numero dei componenti il Corpo, una particolare ed essenziale loro preparazione. Ma è altrettanto evidente che una tale preparazione non potrà certo essere impartita al personale temporaneo in maniera soddisfacente e completa, dato il poco tempo a disposizione per la preparazione, e tenuto conto anche del fatto che per ancora meno tempo si potrebbero utilizzare le capacità tanto faticosamente impartite ai vigili temporanei.

Ho prospettato, onorevoli colleghi, i principali pericoli che ci si parano dinanzi se dovessimo approvare questa legge, e cioè: la militarizzazione di un Corpo per sua stessa natura inalienabilmente civile, la non sufficiente preparazione del personale temporaneo, che potrebbe, con questa legge, superare nel numero quello permanente, il conseguente scadimento delle possibilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assolvere i suoi compiti nel modo migliore, facendo affidamento al massimo di energie umane che i suoi componenti possono fornire.

Troppe volte questo personale è già stato in passato chiamato a compiti non di sua pertinenza, come il servizio antisciopero, e questo non dovrebbe ripetersi per il futuro. Ma di nuovo questo accadrà se noi non fermeremo in tempo il processo di militarizzazione del Corpo, processo cui anche questo disegno di legge darebbe il suo contributo.

Noi siamo quindi del parere di rinviare la discussione, per riprenderla, eventualmente, nel momento in cui daremo corso a quella sulla legge per l'aumento dell'organico dei vigili permanenti del fuoco.

Pertanto, la nostra richiesta è che la discussione del provvedimento venga rinviata quanto meno al momento in cui verrà preso in esame l'altro provvedimento di cui il Relatore ha annunciato l'elaborazione. Al momento presente, dall'approvazione del disegno di legge non deriverebbero, a nostro giudizio, che scarsi vantaggi al fine di una maggiore disponibilità di personale.

**PRESIDENTE.** Sulla proposta di sospensiva, avanzata dall'onorevole Borsari, possono parlare due deputati a favore e due contro. Se la Commissione non ha nulla in contrario, possiamo però sentire il Relatore e il Sottosegretario Gaspari per i chiarimenti che intendono dare.

**DAGNINO, Relatore.** Non è vero che questo provvedimento, se approvato, non importi un aumento del contingente tratto dalla leva e immesso nel Corpo dei vigili del fuoco. L'articolo 1 infatti dice che il contingente di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, può essere integrato annualmente del 25 per cento dell'organico del personale permanente dei vigili del fuoco; cioè, essendo l'organico di 8.000 unità, il Corpo dei vigili del fuoco potrà essere integrato di altre 2.000 unità, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Desidero fornire alcuni chiarimenti all'onorevole Borsari, che mi auguro possano persuaderlo ad accedere alla nostra tesi.

Credo che nessuno dei componenti della Commissione abbia dubbi sulla esiguità delle attuali disponibilità nel settore della protezione civile antincendi, di fronte alle esigenze crescenti. Nella relazione che accompagna il disegno di legge figura una elencazione che possiamo senz'altro definire incompleta, perché dette esigenze maturano ogni giorno di più, e perché le cifre relative agli interventi si riferiscono ad alcuni anni or sono. Delle esistenti esigenze il Ministero dell'interno si

è fatto portatore in seno al Governo, diramando un disegno di legge, per il concerto interministeriale, che prevede l'aumento di 3.000 effettivi nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che da 8.000 unità dovrebbe passare a 11.000 unità. Tutti conoscete però le difficoltà dell'attuale situazione finanziaria; sapete come sia stato presentato il bilancio dello Stato e come in tutto il settore del pubblico impiego si preveda un riesame approfondito dei problemi relativi. Sarebbe dunque illusorio da parte nostra ritenere che nel giro di pochi giorni possa perfezionarsi il concerto interministeriale. Però siamo assolutamente certi che entro qualche mese ciò potrà avvenire. Ma tutti vi rendete conto, tuttavia, che l'iter per il perfezionamento della legge, il bando di concorso, il reclutamento, ecc., richiederanno molti mesi, se non addirittura qualche anno. Nel frattempo, le esigenze continuano a crescere, diventano aggressive proprio per la natura urgente delle necessità. Esistendo questa situazione nel paese, bisogna ricorrere ad uno strumento rapido e snello, come l'immissione del personale del servizio di leva che, guidato, inquadrato e diretto dall'organico permanente del Corpo dei vigili del fuoco, può svolgere tutti i lavori accessori e può permettere di destinare il personale specializzato alle altre mansioni più impegnative, in attesa che la revisione degli organici consenta di avere maggiore disponibilità di personale.

L'onorevole Borsari pensi, per esempio, alla situazione di moltissime province del Mezzogiorno, che non hanno ancora l'acqua nelle campagne. A questo proposito, abbiamo dovuto svolgere lavori d'urgenza. Ma se noi impieghiamo interi distaccamenti (formati di 314 persone) a rifornire di acqua le campagne, non assicuriamo i servizi di sicurezza. Io non credo che la parte politica a cui si richiama l'onorevole Borsari voglia privare la collettività di questi servizi indispensabili, o renderli inadeguati. È chiaro che questo è un provvedimento « tamponé ». Il Ministero dell'interno mira ad affrontare il problema per la via giusta, che è quella dell'ampliamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e in questo senso abbiamo preparato un disegno di legge. Se a pagina 59 della relazione che si sta discutendo in questo momento alla Commissione bilancio sulla programmazione è riconosciuta ed affermata questa nostra esigenza ministeriale, evidentemente è perché il Ministero dell'interno ha rappresentato i problemi nella forma giusta ed ha voluto che fossero inquadrati nella pro-

grammazione in quanto trattasi di un'esigenza che credo di poter definire primaria, nell'attuale situazione, per la sicurezza della collettività nazionale.

GREPPI. Devo dire al collega Borsari che le sue argomentazioni non mi hanno convinto, in quanto io penso che si debba riconoscere ai Ministeri interessati (Ministero della difesa, Ministero dell'interno e, subordinatamente, Ministero del tesoro) la possibilità esclusiva di valutare nel migliore dei modi la necessità e l'urgenza di questo provvedimento.

L'onorevole Sottosegretario Gaspari ci ha detto che questo servizio tanto essenziale deve far fronte alle calamità che possono verificarsi, e noi dobbiamo riconoscere che in questo campo la previdenza è cosa essenziale, altrimenti, poi, si sentono levare giustificate lamentele per il fatto che, in situazioni di emergenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è intervenuto tempestivamente o con forze sufficienti.

Ecco perché, ribadendo la convinzione della priorità della valutazione di merito da parte degli organi più direttamente interessati, affermo che non è opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge al momento in cui si discuterà dell'ampliamento dell'organico del Corpo, come ha proposto l'onorevole Borsari, in quanto per arrivare a ciò occorrerà del tempo, forse molto tempo, ed in questo periodo noi non possiamo lasciare un vuoto preoccupante nelle file di un servizio tanto necessario.

Per queste ragioni noi dobbiamo andare fino in fondo, approvando il disegno di legge, perché soltanto in questo modo avremo la coscienza tranquilla ed il paese godrà di quella sicurezza che ha diritto di avere.

MATTARELLI GINO. Non credo che occorran molte parole per dichiararsi contrari alla proposta di rinvio avanzata dal collega Borsari. Lo stesso onorevole di parte comunista infatti ha riconosciuto l'urgenza di potenziamento dei servizi di cui si parla ma subito dopo, contraddicendosi, propone di rimandare la discussione al momento in cui si tratterà della nuova legge che i Ministeri competenti hanno in questi giorni al loro esame.

Noi sappiamo quanto sia lungo l'iter di approvazione di una legge, quindi non possiamo in coscienza attendere tanto tempo, quando sappiamo quanto urgente ed immediata sia l'esigenza di potenziamento dei servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Non va infine dimenticato che il sistema che oggi ci viene proposto è molto gradito anche agli interessati, cioè a coloro che intendono trascorrere il loro periodo di ferma in questo Corpo estremamente necessario, utile e benemerito.

Mi dichiaro pertanto fermamente contrario alla proposta di rinvio dell'onorevole Borsari.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono, oltre il proponente, altri deputati che vogliono parlare a favore della proposta di sospensiva, chiedo all'onorevole Borsari se insiste nella votazione.

BORSARI. Ho già in precedenza motivato le ragioni che ci inducono a chiedere un rinvio della discussione. Mi limiterò perciò semplicemente a ricordare che con questa legge noi correremo il rischio di avere un numero di vigili del fuoco temporanei superiore a quello dei vigili permanenti, con le conseguenze di cui ho già diffusamente parlato.

Dichiaro quindi di insistere affinché sia posta in votazione la richiesta di sospensiva da me avanzata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Borsari.

*(Non è approvata).*

BORSARI. Preannuncio, a nome di un decimo dei componenti della Camera a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, la presentazione alla Presidenza di una richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta dell'onorevole Borsari e sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

VESTRI ed altri: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » *(Già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato)* (245-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alatri, Bisantis, Borsari, Calasso, Cassiani, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Malfatti Francesco, Mattarelli, Maulini, Pagliarani, Rampa, Russo Spina, Semeraro, Sgarlata, Sullo e Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Miotti Carli Amalia, Diel e Simonacci.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO